9 ELETTROMAGNETISMO

9_1 *Nel Piano non sono stati assunti* ***obiettivi di tutela e qualità relativi all'inquinamento elettromagnetico****.*

Non sono stati assunti perché l'Amministrazione ha ritenuto di non poter incidere direttamente su questo parametro attraverso il PUC, come meglio rappresentato nel successivi punti.

SINTESI: si ritiene che il PUC non possa incidere su detto parametro se non in modo estremamente parziale (vedi successivo punti **9_2** e **9_4**).

9_2 *Per quanto attiene le reti di distribuzione dell'energia si segnala che alcuni distretti e Ambiti (2.02, 1.04, 1.05, 1.10) risultano interessati dalla* ***presenza delle DPA di elettrodotti ad alta/altissima tensione****. Le schede di valutazione del Rapporto Ambientale segnalano tale criticità ma non introducono nessuna misura di mitigazione o indirizzo alla pianificazione.*

Nelle schede urbanistiche dei DST si sta tenendo conto di dette criticità ed anche in funzione di esse saranno riviste le linee guida alla progettazione dei DST interessati prevedendone, ove possibile, l'interramento.

Vedi anche successivo punto **9_4.**

SINTESI: si ottempera, in sede di predisposizione del progetto definitivo di PUC, intervenendo sulle prestazioni ambientali dei distretti attraversati da elettrodotti ad alta tensione, prevedendone, ove possibile, l'interramento.

9_3 *Per quanto attiene alle* ***antenne telefonia mobile*** *capillarmente distribuite nell'urbanizzato genovese occorre tenere presente che nuove edificazioni o modifiche di quelle esistenti possono comportare variazioni della distribuzione del campo magnetico e dunque nuove problematiche in termini di rispetto dei limiti di legge.*

Vedi punto **9_6.**

PUNTI PRESCRITTIVI

9_4 ***Rete di distribuzione dell'energia elettrica:***

nei casi di nuova urbanizzazione o riqualificazione interessate dalle DPA di elettrodotti ad alta tensione, dovranno essere individuate le soluzioni atte a evitare la permanenza prolungata di persone all'interno delle fasce di rispetto.

Nelle schede urbanistiche dei DST si sta tenendo conto di dette criticità ed in funzione anche di esse saranno riviste le linee guida alla progettazione dei DST interessati cercando di allontanare le funzioni residenziali da tali fasce, tenendo conto che le scelte urbanistiche devono mediare tra questa e altre limitazioni e che la scelta finale deve rappresentare un giusto equilibrio tra tutte le componenti non solo ambientali ma anche sociali ed economiche.

Il Comune, ogniqualvolta adotta nuovi strumenti urbanistici (oppure varianti/aggiornamenti di quelli esistenti), nonché all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, deve necessariamente tener conto delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui all'art.4 del DPCM del 08/07/2003.

Infatti, già ora, in ottemperanza alle linee guida per i Comuni stabilite nel Decreto "fasce" del 29/5/2008, la Civica Amministrazione non consente alcuna destinazione che comporti una permanenza superiore a quattro ore, sia essa ad uso residenziale, scolastico o sanitario, all'interno di dette fasce di rispetto.

Nelle "Carte di criticità/opportunità" del progetto preliminare di PUC adottato a dicembre 2011 sono debitamente riportate anche le fasce di rispetto degli elettrodotti calcolate secondo le indicazioni fornite da TERNA, il Comune può sostenere a buon diritto di aver così adempiuto a tutti i propri obblighi in materia.

SINTESI: si ottempera, in sede di predisposizione del progetto definitivo di PUC, intervenendo sulle prestazioni ambientali dei distretti attraversati da elettrodotti ad alta tensione, prevedendone, ove possibile, l'interramento.

BOZZA

9_5 *Relativamente al quadro conoscitivo fornito si ricorda la necessità di completare l'acquisizione della* ***DPA*** *per tutti gli elettrodotti ad alta tensione che ricadono nel comune di Genova (****anche Enel e FS****), e come concordato nella riunione del 4/9/2012 di trasmettere tutta la documentazione relativa alle DPA ad Arpal ai fini della validazione dei dati.*

I dati degli elettrodotti rappresentati in cartografia sono stati forniti da TERNA e sono stati forniti a Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore valutazione di Impatto Ambientale il 10/07/2012 con nota 216693 unitamente all'intero sistema GIS utilizzato per la verifica di coerenza esterna e di coerenza localizzativa del PUC.

SINTESI: si ottempera attraverso il rinvio alle pertinenti elaborazioni del RA.

9_6 ***Stazioni radio base di telefonia mobile****: è opportuno individuare un cerchio di attenzione di raggio di 80 m intorno alle medesime, all'interno del quale adottare regolamentazione analoga a quanto previsto dalla normativa vigente per le DPA degli elettrodotti, affinché qualsiasi intervento che comporti variazioni di destinazione d'uso, la quale implichi, diversamente dalla precedente, permanenza prolungata di persone, o che comporti incremento di volumetrie o nuove volumetrie destinate alla permanenza prolungata di persone, sia assentibile solo previa verifica da parte di Arpal dell'assenza di criticità in merito al rispetto dei limiti normativi.*

Per rispondere a quanto richiesto, circa la rete di distribuzione dell'energia e le stazioni radio base di telefonia mobile, occorre preliminarmente far presente quanto segue.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.331 del 2003, ha stabilito che è illegittimo vietare l'installazione di impianti per radio/telecomunicazioni entro 75 mt. dal perimetro di proprietà di asili, scuole, strutture di assistenza, ospedali, carceri, oratori, campi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e simili, e relative pertinenze.

Un parametro di distanza come questo, in caso di forte concentrazione di strutture protette quali scuole ed ospedali, rende in pratica impossibile la realizzazione di una rete di trasmissione completa; inoltre, anziché stabilire un semplice criterio di localizzazione per i relativi impianti, un vincolo del genere si traduce, di fatto, in un vero e proprio divieto di installazione, ossia in una prescrizione con una natura del tutto diversa da quella inizialmente consentita dal legislatore.

Alle Regioni, infatti, non è permesso derogare in melius (ossia incrementare i livelli di tutela) rispetto agli standard posti dallo Stato, perché la Legge Quadro n.36/01 detta una disciplina esaustiva della materia, che fissa un punto di equilibrio tra esigenze plurime, quali la protezione ambientale, la tutela della salute, il governo del territorio e la diffusione della rete di telecomunicazioni sull'intero territorio nazionale; inoltre la disciplina in oggetto rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, e non in quella della tutela della salute, di competenza concorrente.

Risulta invece compatibile con la Legge Quadro (e quindi legittimo) il divieto di installare impianti su luoghi sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, perché ciò non eccede l'ambito di un corretto criterio di localizzazione, essendo sempre possibile una collocazione alternativa.

Nello stesso senso opera la sentenza della Corte Costituzionale n.307 del 2003, che precisa le competenze degli enti locali in materia di inquinamento elettromagnetico, laddove afferma che i valori-soglia (ossia limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, non possono essere modificati dalla Regione con regole più rigorose e restrittive; quindi, parametri di distanza come quelli fissati a suo tempo dalla LR n.18/99 per le antenne di telefonia mobile eccedono i limiti della competenza regionale in materia, e sono perciò inapplicabili.

La giustizia amministrativa segue ovviamente la direzione tracciata dal giudice costituzionale; infatti, la sentenza del TAR Liguria n.4666 del 2010 ribadisce che l'art.72 undicies comma 1 bis della LR n.18/99, laddove impone una distanza di almeno 50 mt. dal centro dell'antenna per le civili abitazioni, è ormai inapplicabile per effetto della sentenza CC. n.307/03.

Ancora più radicale la sentenza del TAR Liguria n.422 del 2008 quando stabilisce che, a seguito dell'emanazione della normativa statale di principio in materia di inquinamento elettromagnetico, ossia della Legge Quadro, la normativa regionale di dettaglio in contrasto con essa deve ritenersi abrogata.

La Regione Liguria, con la DGR n.68/04, modificativa della DGR n.152/02, si è anch'essa rapidamente conformata alle sentenze della Corte Costituzionale ed ha ottemperato alla Legge Quadro, stabilendo tra l'altro che il Piano Comunale di Organizzazione del sistema delle radio telecomunicazioni non può in alcun

modo prevedere limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità diversi da quelli stabiliti con il DPCM del 08/07/2003.

Per tutti questi motivi, quando il Dipartimento Ambiente della Regione nel suo parere sulla VAS sostiene che "è opportuno individuare un cerchio di attenzione di raggio 80 mt. intorno agli impianti fissi per tele radiocomunicazioni, all'interno del quale adottare una regolamentazione analoga a quanto previsto dalla normativa vigente per le DPA degli elettrodotti", contraddice, di fatto, i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale con sentenze n.331/03 e 307/03, recepiti a suo tempo dalla stessa Regione con DGR n.68/04 e ribaditi infine dal TAR Liguria con sentenze n.422/08 e 4666/10, perché stabilire vincoli di distanza minima tramite standard urbanistici è in diretto contrasto con la Legge Quadro n.36/01.

Di conseguenza, appare quanto meno incongruo introdurre nel PUC una previsione che era già stata bocciata dal TAR quando proposta in forma sostanzialmente analoga nell'art.72 undicies comma 1 bis della LR n.18/99, tra l'altro con un raggio "precauzionale" ben più ridotto (pari a soli 50 mt.) rispetto agli 80 mt. ora indicati; senza contare che, come riconosciuto sempre dalla Regione con DGR n.68/04, il Comune " non può prevedere limiti diversi da quelli stabiliti dal DPCM 08/07/2003" sopraccitato.

Se la Legge Quadro n.36/01 affida allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, demandando alle Regioni di fissare come obiettivi di qualità sia i criteri di localizzazione degli impianti che i relativi standard urbanistici, spetta invece ai Comuni adottare un regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Nelle more dell'adozione del relativo Piano Comunale di Organizzazione del sistema delle radio telecomunicazioni, fin dall'anno 2000 il Comune di Genova ha siglato con i soggetti gestori, ARPAL, Municipi, associazioni e comitati, un Protocollo d'Intesa che si pone come obiettivo, tra gli altri, la concertazione della collocazione, razionalizzazione o riallocazione degli impianti di telefonia cellulare tenendo conto dei vincoli tecnici della rete, degli aspetti legati alla tutela del paesaggio e persino dell'impatto psicologico che l'installazione degli impianti di telefonia mobile esercita sulla popolazione, nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa.

Al momento non è prevista alcuna valutazione di compatibilità per gli interventi di nuova edificazione ovvero di modifica della destinazione d'uso degli immobili verso funzioni residenziali attorno alle antenne già esistenti; nel qual caso la Civica Amministrazione, in quanto responsabile dell'istruttoria, richiederà ad ARPAL di provvedere alle verifiche tecniche per misurare puntualmente, di volta in volta, l'impatto delle antenne esistenti.

Inoltre, ai sensi dell'art.40 comma 2 delle NTA del PUC, le opere relative agli impianti tecnologici a rete, tra cui vanno annoverate le installazioni per telecomunicazioni, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ex art.86 comma 3 del D.Lgs. n.259/03, "sono ammesse su tutto il territorio comunale, subordinatamente alle prescrizioni previste per la sistemazione superficiale delle aree nelle singole sottozone".

Da notare che le antenna per telefonia cellulare operano solo tramite fasci direzionali specificamente orientati per cui, al di fuori di un arco d'emissione predeterminato, non è rilevabile in pratica alcun segnale; ergo stabilire qualsiasi "cerchio di attenzione" attorno ad un'antenna del genere risulterebbe per lo meno improprio dal punto di vista tecnico, oltre che controproducente sotto il profilo del contenzioso, in quanto l'emittente, in effetti, opera solo su un arco di 90°, o magari 45°, mentre il relativo vincolo urbanistico sarebbe efficace a 360° (ledendo quindi senza valido motivo i diritti di chi si trova alle spalle o ai lati dell'antenna, dove non c'è alcun rischio).

Per consolidata giurisprudenza, non è quindi consentito all'Ente Locale fissare in materia indici più elevati di quelli già stabiliti dallo Stato, oppure introdurre fra gli obiettivi di qualità contemplati dalla Legge Quadro ulteriori parametri di distanza mutuati dalla disciplina degli elettrodotti, ancorché variamente denominati, come fasce di rispetto, cerchi di attenzione, ecc..

Senza contare che, mentre la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti dipende dalle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, secondo complessi calcoli da effettuare caso per caso ma comunque sempre in base a criteri predeterminati per Decreto ministeriale, lo stesso non può certo dirsi per il proposto cerchio di attenzione intorno alle antenne di telefonia cellulare, fissato una volta per tutte ad 80 mt. senza altre spiegazioni, con evidente disparità di trattamento e carenza di motivazione.

In conclusione, conformemente alle linee guida adottate nel 2000 dalla Commissione Europea in materia di elettrosmog (e sposate dal nostro legislatore con la Legge Quadro), è sempre possibile far ricorso a politiche cautelari come quelle di proposte dal Dipartimento Ambiente della Regione, in presenza di minacce potenzialmente gravi per la salute, a condizione però che la valutazione del rischio sia fondata su un'analisi razionale costi-benefici, cioè secondo un criterio di ragionevolezza che riconosca l'impossibilità materiale di

stabilire margini di sicurezza assoluti, in assenza di dati certi e scientificamente provati sull'entità del pericolo nel lungo termine.

In caso contrario, quelle stesse misure cautelari, comunque strutturate, risulteranno sempre molto vulnerabili in sede giudiziaria oltre che difficilmente realizzabili in via pratica, a prescindere dalla loro supposta efficacia; per queste ragioni sembra opportuno e necessario che tali prescrizioni, nella misura in cui incidono pesantemente nella sfera dei diritti del cittadino, debbano comunque assumere la forma di legge regionale, prima di essere recepite nel PUC e portate ad effetto da parte della Civica Amministrazione.

SINTESI: non si ritiene che il PUC possa includere la proposta disciplina.

9_7 *Per il monitoraggio del comparto elettromagnetismo il Comune prevede l'indicatore "Popolazione esposta ad inquinamento elettromagnetico". Si propone di integrare il monitoraggio con "popolazione localizzata all'interno delle DPA" in modo da includere anche la popolazione potenzialmente esposta.*

Si provvederà al calcolo della popolazione localizzata all'interno delle DPA degli elettrodotti.

SINTESI: si interverrà sugli indicatori come richiesto dal parere motivato.

BOZZA